

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1594 del 13 dicembre 2022

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno. Approvazione nuove disposizioni esecutive. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, art. 4, comma 2.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni esecutive del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Provincia di Belluno.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (nel seguito "legge regionale"), al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive nella Provincia di Belluno (nel seguito "Provincia"), disciplina gli interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) che operano nel territorio provinciale.

In particolare, la legge regionale, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), prevede che le suddette finalità siano perseguite mediante le seguenti agevolazioni, da utilizzare anche in forma congiunta:

- a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

Per espressa previsione normativa, gli interventi sopra citati sono attivati mediante la costituzione, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., di un fondo di rotazione (nel seguito "Fondo") utilizzabile a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia.

A riguardo, si richiama la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, la quale, all'articolo 1, comma 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, ha disposto la proroga della gestione degli strumenti finanziari regionali da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.

Inoltre, con riferimento al Fondo, la Provincia, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale, è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi.

Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta (art. 4, co. 4).

In tale contesto, compete alla Giunta regionale, sentita la Provincia, emanare le disposizioni esecutive del Fondo (art.4, co. 2), da ultimo approvate con deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2014, n. 1537.

Pertanto, al fine di incrementare l'operatività del Fondo, risorsa fondamentale per la crescita economica delle PMI operanti nel territorio bellunese, con nota del 20 ottobre 2022, prot. n. 26585, il Presidente della Provincia di Belluno ha trasmesso alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di nuova formulazione delle disposizioni esecutive del Fondo sottolineando come le medesime siano il risultato di un lungo percorso di concertazione che ha coinvolto anche la Struttura regionale competente in materia e Veneto Sviluppo S.p.A.

Come evidenziato nella succitata nota, sulle nuove disposizioni esecutive il Comitato tecnico di cui al comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale ha formulato il proprio parere favorevole nella seduta dell'11 ottobre 2022.

Ciò posto, di seguito si elencano i punti che caratterizzeranno il predetto Fondo:

a. le tipologie di intervento ammissibili comprendono: iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro; iniziative per la nascita di nuove imprese e per i professionisti, di importo compreso tra un minimo di 15.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro; interventi di supporto finanziario, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro;

b. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa nella Provincia di Belluno, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio, servizi e turismo, compresa l'attività di gestione degli impianti a fune; alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva (c.d. professionisti) e con domicilio fiscale nel territorio della Provincia di Belluno, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c. la durata dell'investimento varia da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 120 mesi per le operazioni immobiliari e da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi per gli interventi di supporto finanziario;

d. il finanziamento è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell'operazione agevolata e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalle Banche, Società di leasing o Confidi individuati dalla Provincia, anche mediante rinvio ai soggetti convenzionati con Veneto Sviluppo S.p.A., ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato" (non superiore al tasso Euribor/Eurirs + 5 % di *spread*);

e. per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza;

f. al finanziamento agevolato è associata l'erogazione di un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 10% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese, al 15% in caso di piccole imprese e al 18% in caso di nuove imprese e di professionisti titolari di Partita Iva;

g. l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti "de minimis" o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

h. le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande, la rendicontazione degli interventi ammessi all'agevolazione, la vigilanza sulla loro utilizzazione nonché sulla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sono definite dalla Provincia di Belluno, previo parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n.18 del 1994, tenendo conto delle esigenze operative di Veneto Sviluppo S.p.A. connesse alle disponibilità del Fondo;

i. Veneto Sviluppo S.p.A. svolge le funzioni di tesoriere del Fondo;

l. il recupero della provvista pubblica erogata compete alla Provincia che può procedere, anche per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La dotazione del Fondo, come da ultimo bilancio approvato di Veneto Sviluppo S.p.A., è di euro 30.750.562,14, di cui euro 21.770.092,53 disponibili per nuove operazioni. A riguardo, si precisa che, al fine di non erodere eccessivamente la consistenza del Fondo, per l'erogazione del contributo a fondo perduto, di cui alla succitata lettera f., le nuove disposizioni esecutive fissano un plafond di risorse pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Per quanto sopra, si propone l'approvazione delle nuove "Disposizioni esecutive in materia di interventi agevolativi alle PMI operanti nel territorio della Provincia di Belluno. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2014, n. 1537.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTE le leggi regionali 7 aprile 1994, n. 18; 28 maggio 2020, n. 21 e 25 giugno 2021, n. 17;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1537 del 12 agosto 2014;

VISTA la nota del 20 ottobre 2022, prot. n. 26585, con cui il Presidente della Provincia di Belluno ha trasmesso alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di nuova formulazione delle disposizioni esecutive del fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 18 del 1994;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove "Disposizioni esecutive in materia di interventi agevolativi alle PMI operanti nel territorio della Provincia di Belluno. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18", **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le Disposizioni esecutive di cui al punto 2. sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 12 agosto 2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



Disposizioni esecutive in materia di interventi agevolativi alle PMI operanti nel territorio della Provincia di Belluno. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18.

Disposizioni Esecutive

Sommario

1.Premessa	2
2.Definizioni	2
3.Normative di riferimento	3
4.Settori economici ammessi	4
5.Beneficiari	4
6.Dotazione	5
7.Regime di aiuto	6
8.Tipologie di Intervento	6
9.Ubicazione delle iniziative e degli interventi	10
10.Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate	10
11.Procedure, vigilanza e revoche	12
12.Tesoreria	12
13.Funzionamento del Comitato Tecnico	12
14.Rendicontazione	12
15.Oneri di esercizio della delega	12
16.Efficacia	13



2df89e30

1



1. Premessa

Con le presenti disposizioni esecutive (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese aventi sede operativa nel territorio della Provincia di Belluno.

L'obiettivo perseguito è quello di sostenere le attività economiche in un contesto territoriale particolare rendendo l'accesso allo strumento agevolativo più semplice tramite l'adozione di procedure snelle, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, per far fronte alle esigenze di investimento e di liquidità aziendale delle imprese. Le agevolazioni sono dirette al sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e di interventi di supporto finanziario e per la liquidità a favore delle PMI e dei professionisti.

Si precisa che, ove non diversamente specificato, la disciplina prevista dalle presenti Disposizioni per le imprese iscritte al registro imprese si intende applicata anche ai Professionisti.

2. Definizioni

- "PMI"** le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al "Fondo". In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:
- a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "Beneficiari":** le PMI, anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.) e i Professionisti (con esclusione degli studi associati) aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti, domicilio fiscale, nel territorio della Provincia di Belluno;
- "Professionisti":** le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni equiparate alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al registro imprese, devono essere titolari di Partita IVA;
- "Fondo":** il Fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 18 del 7 aprile 1994, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento, il consolidamento finanziario e la liquidità delle PMI e dei Professionisti aventi sede operativa o domicilio fiscale nel territorio della Provincia di Belluno;
- "Confidi":** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni.



- "Finanziatore":** la Banca, la Società di leasing o il Confidi iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, individuati dal Gestore anche mediante rinvio ai soggetti convenzionati con il Tesoriere;
- "Equivalente Sovvenzione Lordo» o ESL":** l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL è rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;
- "Finanziamento agevolato":** finanziamento o leasing finanziario in parte erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
- "Contributo a fondo perduto":** agevolazione pubblica caratterizzata dall'erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita;
- "Gestore":** Provincia di Belluno;
- "Tesoriere":** Veneto Sviluppo S.p.A. (società finanziaria della Regione del Veneto);
- "Scoring":** metodo che classifica e misura, con un punteggio o rating, l'affidabilità finanziaria del richiedente il finanziamento;
- "Leasing"** forma di finanziamento in cui, in cambio di un canone periodico, il cliente (utilizzatore) ottiene la disponibilità da parte di un intermediario finanziario (concedente) di immobili, veicoli, impianti, macchinari, attrezzature industriali, etc., avendo la facoltà di acquisirne la proprietà al termine del contratto dietro pagamento di una quota prefissata (riscatto del leasing);
- "Tasso"** misura gli interessi di un finanziamento in rapporto all'importo complessivo del prestito in un determinato lasso di tempo;
- "Regime di aiuto":** identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione comunitaria in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in:
- i. **Regime "de minimis":** aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. L'importo totale degli aiuti, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo, concessi a titolo "de minimis" ad una impresa, non può superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, i 200.000,00 euro (100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore "trasporto di merci su strada per conto terzi"). Per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il Regolamento UE della Commissione n. 717/2014 prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non possa superare i 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- ii. **Regime di esenzione:** aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento.
- "Data di presentazione della domanda":** la data di presentazione della domanda determinata dalla data di ricezione da parte del Server Unico Provinciale della e-mail certificata.

3. Normative di riferimento

- › Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- › Reg (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;



- › Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (esenzione);
- › decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- › decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- › decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- › legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- › legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni";

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

PMI non artigiane e non costituite in forma di cooperativa operanti nei seguenti settori: A01.61, B, C, D, E, F, G, H, I55, I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, M74.30, M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, Q87; Q88; R90.02; R90.03.02; R 90.03.09; R91, R93, S95, S96
PMI artigiane operanti in tutti i settori
PMI cooperative operanti in tutti i settori

Le iniziative oggetto delle domande di agevolazione dovranno risultare coerenti con i codici Ateco sopraelencati.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI e i Professionisti che al momento di concessione dell'agevolazione rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 1407/2013 o 717/2014 a seconda del regime di aiuto selezionato dai Beneficiari.

Al fine di favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale bellunese sono previste, per le imprese iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da meno di 24 mesi, particolari forme di agevolazione.

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line;
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;
- il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI e i Professionisti che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane ed essere in attività a tale data. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale (nel caso di Start up è sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio come impresa inattiva. In sede di rendicontazione l'impresa dovrà risultare iscritta come "attiva" al registro delle imprese territorialmente competente, pena la revoca del



2df89e30



- contributo. A tal fine farà fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale) ovvero, nel caso di Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- b) devono avere sede operativa nel territorio della Provincia di Belluno. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale ovvero, nel caso dei Professionisti, avere il domicilio fiscale nella Provincia di Belluno. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel “Quadro B” “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”;
 - c) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“Impegno Degendorf”);
 - d) non devono essere definite “imprese in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
 - e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente (tale requisito non si applica ai Professionisti);
 - f) devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
 - g) non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze” e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) devono presentare una classe di merito creditizio, calcolata in base al modello di rating del Fondo di Garanzia per le PMI (di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni) ritenuta ammissibile ai sensi delle Disposizioni del Fondo di Garanzia stesso vigenti alla data di presentazione della richiesta dell’agevolazione regionale. Per l’attribuzione della classe di merito creditizio il Finanziatore può utilizzare in alternativa il proprio modello interno di rating; in tal caso dovrà ricondurre per analogia la propria valutazione ad una delle classi utilizzate dalle principali Agenzie di rating (Standard & Poor's, Fitch o Moody's) e individuare il “tasso di default” (pd – “probability of default” a 12 mesi) attribuito al Beneficiario.

In sede di controllo documentale, anche a campione, il Finanziatore renderà disponibile al Gestore, su richiesta di quest’ultimo, la classe di merito creditizio attribuita al beneficiario, definita secondo uno dei due criteri sopra esposti. In caso di utilizzo del sistema interno di rating andrà fornito, assieme alla classe di merito creditizio espressa con le modalità di cui sopra, anche il ‘tasso di default’ come sopra definito.

Il richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) tramite presentazione all’atto della domanda di finanziamento di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). A sua volta, il possesso dei requisiti di cui alle lettere g) e h) è verificato dal Finanziatore.

Per essere ammesso al finanziamento agevolato il richiedente deve produrre la delibera di concessione del finanziamento da parte del Finanziatore.

6. Dotazione

Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto si attinge alle risorse del Fondo.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web - anche tramite rinvio al sito del Tesoriere - della dotazione residua del Fondo riservata all’operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web - anche tramite rinvio al sito del Tesoriere - e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l’avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto



Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de minimis" alle imprese. L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, par. 7 del Reg. UE 1407/2013 nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg UE 1407/2013;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 717/2014. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, par. 7 del Reg. UE 717/2014 nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg UE 717/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare gli articoli 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali). L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, è pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. n. 107, par. 3 del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 55 e al capo I. del citato Regolamento n. 651/2014.

Interventi di supporto finanziario e per la liquidità

L'agevolazione è concessa esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis).

Applicazione dei Regolamenti europei

Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti Disposizioni.

Con riferimento alle iniziative aventi per oggetto programmi di investimento, la data di realizzazione corrisponde alla data della fattura o dell'atto di acquisto dei beni.

Nel caso di finanziamenti agevolati l'equivalente sovvenzione lorda è calcolata sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

L'aiuto percepito è concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto.

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine i richiedenti sono tenuti a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

8. Tipologie di Intervento**a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti**

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per l'intera durata dell'operazione agevolata.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario originariamente ammesso, a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso di idoneo titolo giuridico legittimante il subingresso nonché dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni. A tal fine il subentrante presenta apposita richiesta al Gestore; in caso di accoglimento dell'istanza, il nuovo Beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi facenti capo al Beneficiario originario.

Tipologie di spesa	Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
---------------------------	--



2df89e30

6



Investimenti immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento e adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. ● Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. ● Realizzazione di strutture a servizio delle imprese. ● Realizzazione di strutture con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese. 	100%
Investimenti mobiliari	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto di impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware. ● Acquisto di arredi. ● Realizzazione/adequamento di impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza. ● Acquisto di veicoli targati a esclusivo uso aziendale. 	100%
Immobilizzazioni immateriali	<ul style="list-style-type: none"> ● Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate. ● Spese ammortizzabili per la realizzazione e sviluppo di sistemi di qualità, nonché la relativa attività di formazione. ● Spese ammortizzabili per attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento alla organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi di mercato e all'approntamento di cataloghi e schedari. 	100%
Spese tecniche	<ul style="list-style-type: none"> ● Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all'esterno, connessi con il programma di investimento e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite. 	<p>Spese riconosciute al 100% fino ad un massimo del 10% del valore dell'investimento</p> <p>*(la parte di importo superiore alla percentuale sopra indicata non è ammessa all'agevolazione)</p>

Specifiche operative



2df89e30



- a) Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio degli investimenti si intende la data del documento di fatturazione che viene considerato quale primo impegno giuridicamente vincolante.
- b) Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Beneficiario dopo la presentazione della domanda.
- c) Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri). Sono sempre escluse le spese relative a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti.
- d) Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa investimenti mobiliari e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento.
- e) Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. Le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- f) L’acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile.
- g) Gli investimenti in immobili destinati all’esercizio dell’attività sono ammissibili solo per immobili classificati alla data di presentazione della domanda in categorie catastali pertinenti l’attività esercitata.
- h) La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. I terreni sui quali viene realizzata la nuova costruzione potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto.
- i) L’acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori dichiarata al Comune dall’impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12 mesi.
- j) La compravendita di beni immobili per l’esercizio dell’attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa acquirente (più in generale “soggetto acquirente”) è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa venditrice (più in generale “soggetto venditore”). Negli altri casi, qualora sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e “soggetto venditore”, deve essere prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato e non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti.
- k) L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI la cui sede operativa presenti un Codice Attività prevalente nel settore del commercio e servizi di cui alla legge regionale n. 1 del 1999 come individuati dalla DGR 2216/2013 e per le attività di alloggio e di ristorazione.
- l) L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono attività prevalente di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all’attività di scuola guida), attività di noleggio con conducente/taxi e attività funebre (per le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio senza conducente o di locazione onerosa.
- m) L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all’acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri Zero” acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio.
- n) È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il cui uso sia pertinente all’attività della PMI.
- o) Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda da soggetti terzi (non è ammissibile l’acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate dall’acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.
- p) Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.

b) Interventi di supporto finanziario e per la liquidità

Tipologie di intervento	Finanziabilità sull’investimento totale ammissibile
--------------------------------	--



Ricapitalizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> ● Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. 	100%
Riequilibrio finanziario aziendale	<ul style="list-style-type: none"> ● Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. 	100%
Consolido passività bancarie a breve	<ul style="list-style-type: none"> ● Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. 	100%
Altre iniziative di supporto finanziario e per la liquidità	<p>Operazioni di supporto finanziario a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● crediti insoluti; ● crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni; ● rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali; ● anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi; ● fabbisogno di liquidità connesso all'espansione commerciale dell'impresa richiedente. 	100%

Specifiche operative

Gli interventi di supporto finanziario, da intendersi alternativi tra di loro (a ciascuna domanda di agevolazione potrà corrispondere una sola tipologia di intervento), sono così definiti:

Ricapitalizzazione aziendale: è perfezionabile secondo due modalità:

- Finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso ("prestito partecipativo");
- Finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

In entrambi i casi, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco (non utilizzo delle riserve).

Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente della PMI richiedente (commerciale/turistica o produttiva).

Consolido passività bancarie a breve: finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa (attivi e passivi), avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

Altri interventi di supporto finanziario: finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate in tabella. In particolare:

- crediti insoluti: sono ammissibili gli importi relativi ai crediti insoluti sorti nei 18 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- crediti maturati verso Pubbliche Amministrazioni: sono ammissibili gli importi relativi ai soli crediti maturati e già scaduti;



2df89e30



- c) rimborsi di finanziamenti a medio – lungo termine: per un importo non superiore all'ammontare delle rate di finanziamento e/o dei canoni di leasing pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Sono ammissibili solo le rate relative a operazioni di finanziamento / leasing attivate a fronte di investimenti aziendali. In ogni caso non sono ammissibili le operazioni attivate per l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati alla cessione o alla locazione;
- d) anticipazioni su ordini e/o contratti: l'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e rimosse alla data della domanda di agevolazione;
- e) fabbisogno straordinario di liquidità: dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR 445 del 2000 attestante che tale fabbisogno è connesso all'espansione commerciale dell'impresa. La sussistenza di tale condizione deve essere dimostrabile documentalmente su richiesta del Gestore.

9. Ubicazione delle iniziative e degli interventi

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Le sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno.

Interventi di supporto finanziario

La sede operativa principale del Beneficiario (così definibile in relazione al valore della produzione realizzata nel sito e al numero di addetti occupati nel medesimo rispetto al totale aziendale) deve essere ubicata nel territorio della Provincia di Belluno.

10. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

a) Forma tecnica

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:

1. Finanziamento agevolato.
2. Locazione finanziaria agevolata ("leasing agevolato"). Tale forma tecnica è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell'acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.
3. Finanziamento agevolato più contribuito "Forma mista". Tale forma tecnica è costituita da un finanziamento o locazione finanziaria agevolata a cui è aggiunto un contributo a fondo perduto.
4. Nel caso di nuove imprese registrate presso la CCIA e di Professionisti aventi domicilio fiscale nella Provincia di Belluno da non più di 24 mesi: forma mista, costituita da un finanziamento o locazione finanziaria agevolata a cui è aggiunto un contributo a fondo perduto.

Nei casi di cui al punto 1) e 2) si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista così composte:

- una quota di provvista pubblica a tasso zero dell'operazione agevolata ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo;

Le quote di provvista verranno suddivise in forma identica.

Nei casi di cui ai punti 3) e 4) l'operazione finanziaria è così composta:

- una quota di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 10% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese, al 15% in caso di piccole imprese e al 18% in caso di nuove imprese e Professionisti;
- una quota di provvista pubblica a tasso zero ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", di importo uguale alla quota di provvista pubblica;

Nel caso di "forma mista" la quota di contributo a fondo perduto viene erogata nelle percentuali sopra indicate fino ad un massimo di euro 50.000,00. Per il pagamento dei contributi a fondo perduto è stabilito un plafond di risorse pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

In caso di finanziamento agevolato, qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore o con il Tesoriere, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".



2df89e30

10



Ad ultimazione del programma di investimenti agevolato e previa presentazione della rendicontazione da parte del Beneficiario, il Tesoriere provvede all'erogazione del contributo a fondo perduto in un'unica soluzione, una volta acquisito il nulla osta del Gestore.

b) Importi e durate

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00

Durata:

- Iniziative “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Iniziative “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): se l'importo relativo agli investimenti immobiliari e alle correlate spese tecniche è uguale o maggiore al 50% del totale: min 36 mesi – max 120 mesi, negli altri casi min 36 mesi – max 84 mesi (in entrambi i casi compreso preammortamento max 12 mesi);
- Iniziative “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L'importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento.

Iniziative per la nascita di nuove imprese e per i Professionisti

Importi: minimo euro 15.000,00 – massimo euro 500.000,00

Durata:

- Iniziative “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Iniziative “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): se l'importo relativo agli investimenti immobiliari e alle correlate spese tecniche è uguale o maggiore al 50% del totale: min 36 mesi – max 120 mesi, negli altri casi min 36 mesi – max 84 mesi (in entrambi i casi compreso preammortamento max 12 mesi);
- Iniziative “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L'importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento.

Interventi di supporto finanziario

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 250.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L'importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate al supporto finanziario e contemporaneamente in ammortamento.

c) Quote d'intervento del Fondo

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Iniziative “immobiliari”: 50%;

Iniziative “miste” e “dotazionali”: 50%

Iniziative associate al contributo a fondo perduto: % variabile fino alla suddivisione di una quota identica tra provvista del Finanziatore e provvista pubblica;

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50%.

d) Tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Iniziative “immobiliari”: 50% del “Tasso Banca”;

Iniziative “miste” e dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”;

Iniziative associate al contributo a fondo perduto: % variabile fino a un massimo del 50% del “Tasso Banca”.

Interventi di supporto finanziario



Tutte le tipologie: 50% del “Tasso Banca”.

11. Procedure, vigilanza e revoche

La Provincia di Belluno (nel seguito “Provincia”), previo parere del Comitato Tecnico di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n.18 del 1994 e tenendo conto delle esigenze operative di Veneto Sviluppo S.p.A. connesse alle disponibilità del Fondo, definisce le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle domande, la rendicontazione degli interventi ammessi all’agevolazione, la vigilanza sulla loro utilizzazione nonché sulla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi.

Veneto Sviluppo S.p.A. fornisce, su richiesta della Provincia, anche per via telematica, il costante aggiornamento delle disponibilità del Fondo con le indicazioni delle quote relative ai finanziamenti concessi, ma non ancora erogati.

Compete alla Provincia, anche per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., il recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di contributo a fondo perduto, e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero la Provincia può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell’articolo 3, comma 2, con l’articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

12. Tesoreria

Le provviste necessarie per ciascun finanziamento agevolato sono trasferite dal Tesoriere al Finanziatore convenzionato ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385. A tal fine, a conclusione della fase istruttoria, la Provincia trasmette a Veneto Sviluppo S.p.A. la determina di ammissione per ogni singolo finanziamento, o cumulativamente per mese, contestualmente all’invio del nullaosta alla concessione del finanziamento.

Per le somme temporaneamente disponibili (somme non ancora utilizzate e somme acquisite con i ratei di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi) Veneto Sviluppo S.p.A. deve assicurare la ottimale redditività delle risorse e privilegiare, a parità di condizione, le operazioni finanziarie presso i Finanziatori convenzionati di cui sopra.

Allo stesso modo, il Tesoriere provvede al pagamento a favore del Beneficiario del contributo a fondo perduto, ove previsto.

Gli utili prodotti dalle giacenze del Fondo alimentano integralmente, al netto degli oneri finanziari e tributari, il Fondo stesso.

13. Funzionamento del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n.18 del 1994 è convocato dal proprio Presidente almeno una volta all’anno nonché ogni qual volta lo ritenga necessario allo scopo di formulare parere circa i criteri da adottare nella gestione del Fondo e decidere le eventuali quote annuali da riservare a talune categorie economiche e/o a determinati investimenti settoriali. Il Comitato Tecnico si riunisce presso la sede della Provincia o con modalità telematiche.

La Provincia riconosce ai componenti del Comitato Tecnico il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I relativi oneri sono a carico del Fondo per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4, comma 4 della legge regionale n.18 del 1994.

14. Rendicontazione

Allo scopo di consentire alla Giunta regionale la predisposizione della relazione annuale al Consiglio regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n.18 del 1994, la Provincia trasmette agli uffici regionali competenti:

- copia di tutti gli atti deliberativi e di esecuzione (entro 30 giorni dall’adozione);

- la rendicontazione annuale (entro il 31 marzo di ciascun anno) contenente:

a. per ogni operazione agevolata concessa: l’indicazione del beneficiario, del settore di attività, del numero di dipendenti, dell’investimento, del finanziamento agevolato (in valore assoluto e percentuale rapportato all’investimento) concesso ed erogato;

b. il totale delle erogazioni, delle giacenze, le previsioni temporali di rientro dei fondi erogati e le modalità di utilizzo delle giacenze, che Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà fornire alla Provincia entro il 28 febbraio di ciascun anno;

c. una relazione sugli effetti in termini di sviluppo economico-produttivo ed occupazionale.

15. Oneri di esercizio della delega



Per l'istruttoria delle domande la Provincia può avvalersi di personale proprio, comandato o messo a disposizione della Regione e/o da Veneto Sviluppo S.p.A. e/o di esperti convenzionati.

Le risorse relative all'esercizio della delega gravano sul Fondo ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.18 del 1994. A tal fine la Provincia trasmette agli uffici regionali, entro il 30 giugno di ciascun anno, idonea rendicontazione degli oneri sostenuti nel corso dell'anno precedente.

16. **Efficacia**

Le presenti Disposizioni sostituiscono quelle approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 12 agosto 2014 e producono effetti dalla data di pubblicazione sul BURV.

